

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4615

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

Presentata il 29 novembre 1967

Ammissione del personale straordinario assunto in base all'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ai pubblici concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria prescindendosi dal limite di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, fu disposta, per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici finanziari, l'assunzione di personale straordinario, nei limiti dei contingenti stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Detto personale svolge lodevolmente, da vari anni, mansioni connesse ai servizi di istituto degli Uffici centrali e periferici dipendenti dal Ministero delle finanze in una situazione che può bene definirsi precaria, non avente esso né il diritto di essere collocato, dopo un determinato periodo di servizio, con la qualifica di diurnista, nelle categorie del personale non di ruolo, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, né, tanto meno, la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi per la nomina alle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria usufruendo della speciale riserva dei posti e prescindendo dal prescritto limite di età: benefici, questi, recati dagli articoli 21 e 22 della citata legge 19 luglio 1962, n. 959, soltanto in favore dei cottimisti e degli altri elementi assunti, con qualsiasi denominazione, in epoca precedente a quella di entrata in vigore della legge stessa.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge si intende porre rimedio, almeno in parte, e senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato, alla perdurante situazione di disagio in cui si trovano gli elementi più anziani, accordando a coloro che, in possesso dei prescritti titoli di studio per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione finanziaria e desiderosi di raggiungere una definita sistemazione attraverso il vaglio degli esami di concorso, si trovino in servizio nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della emananda legge, soltanto il beneficio di partecipare ai pubblici concorsi, prescindendo dal limite massimo di età richiesto dalle vigenti disposizioni, senza intaccare, quindi, la speciale riserva dei posti prevista dall'articolo 22 della ripetuta legge n. 1959 del 1962 in favore del personale di cui al precedente articolo 21.

La concessione di tale beneficio, mentre consente all'amministrazione di operare una più larga selezione tra i partecipanti ai concorsi, darebbe la possibilità ad una più ampia massa di elementi che già prestano servizio in detta situazione precaria, di poter ottenere, attraverso i normali concorsi, l'immissione nei ruoli organici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale straordinario, assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ed in servizio nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare ai concorsi che saranno banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria, prescindendosi dai limiti di età prescritti e purché in possesso degli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la partecipazione ai predetti concorsi.